



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro dell'interno (LAMORGESE)

di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (BOCCIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148,
recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni
elettorali per l'anno 2020

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. – In considerazione della significativa recrudescenza del contagio del virus COVID-19, il decreto-legge in esame interviene, con disposizioni d'urgenza, in materia di elezione degli organi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali. Il testo è composto da quattro articoli.

L'articolo 1 (*Disposizioni d'urgenza per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o similare*), composto da due commi, introduce una disposizione d'urgenza per il differimento delle elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa o similare, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette – a disciplina vigente – per le date del 22 e 23 novembre 2020. A regime, il citato articolo 143 prevede che le elezioni degli organi sciolti (cui si provvede a scadenza della durata del decreto di scioglimento, che varia da dodici ad un massimo di ventiquattro mesi) si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 (dal 15 aprile al 15 giugno), mentre qualora la durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre dello stesso anno. La disposizione d'urgenza in esame dispone che tali consultazioni siano rinviate e si svolgano entro il 31 marzo 2021, consentendo l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere

comunale, con contestuale proroga della durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fino al rinnovo degli organi.

L'articolo 2 (*Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali*) è composto da tre commi.

Il comma 1 reca disposizioni straordinarie ed urgenti in materia di elezione dei consigli metropolitani. Si prevede che limitatamente all'anno 2020, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

Per tali elezioni, la normativa a regime dispone che si proceda entro sessanta giorni dalla proclamazione del nuovo sindaco del comune capoluogo. Atteso che il 20 e il 21 settembre scorso si sono svolte le elezioni amministrative nei comuni di Venezia e di Reggio Calabria, con l'elezione del sindaco e del consiglio dei relativi comuni, occorre ora procedere allo svolgimento delle elezioni dei relativi consigli metropolitani. In particolare, nel comune di Venezia, la proclamazione del sindaco è avvenuta lo scorso 26 settembre; le relative elezioni del consiglio metropolitano devono essere indette entro il 25 novembre. Nel comune di Reggio Calabria la data per lo svolgimento delle elezioni del consiglio metropolitano è già stata fissata per il prossimo 29 novembre. La norma in esame proroga il termine entro il quale svolgere le elezioni.

Il comma 2 reca disposizioni straordinarie ed urgenti in materia di elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali (a regime si prevede che si svolgano entro novanta giorni dalla scadenza dei relativi mandati). La materia è già stata disciplinata in via d'urgenza dall'articolo 1, comma 1, lettera *d-bis*, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, che ha previsto che le elezioni si svolgessero entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali (già andati al voto nel mese di set-

tembre 2020). La presente norma dispone che tali elezioni si svolgano entro il 31 marzo 2021.

Il comma 3 dispone che fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 1 e 2 è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

L'articolo 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria.


L'articolo 4 dispone per l'entrata in vigore del decreto prevedendo che esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo presenta natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

07/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 7 novembre 2020.

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure di sicurezza per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

Considerata pertanto la necessità di assicurare che le ulteriori consultazioni elettorali previste per l'anno 2020 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni d'urgenza per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o similare)

1. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

2. Fino al rinnovo degli organi di cui al comma 1 è prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 2.

(Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali)

1. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

2. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, si svolgono entro il 31 marzo 2021.

3. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 1 e 2 è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

Articolo 3.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

€ 1,00